

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

12° Anno n. L 257

13 ottobre 1969

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

69/351/CEE:

Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 1969, recante conclusione di un accordo con l'Austria, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1

69/352/CEE:

Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 1969, relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune 3

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

recante conclusione di un accordo con l'Austria, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT

(69/351/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 5 dicembre 1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che il governo dell'Austria, in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVIII, paragrafo 4, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ha reso noto il proprio desiderio di procedere alla revoca di una concessione che interessa la Comunità economica europea; che tale revoca è stata oggetto di negoziati di compensazione;

considerando che le concessioni offerte dall'Austria a titolo di compensazione della concessione revocata sono soddisfacenti,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo negoziato con l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La conclusione di tale accordo sarà notificata alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. WITTEVEEN

ALLEGATO

ARTICLE XXVIII NEGOTIATIONS — 1969

SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

The Delegations of the Commission of the European Communities and of Austria have concluded their negotiations under Article XXVIII for the withdrawal of a concession provided for in Schedule XXXII as set out in the report attached.

(subject to ratification)

*For the Delegation of the Commission
of the European Communities*

For the Delegation of Austria

Geneva, Switzerland

June 26, 1969

Traduzione non ufficiale

NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO XXVIII — 1969

ELENCO XXXII — AUSTRIA

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e dell'Austria hanno terminato i loro negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII per la revoca di una concessione prevista all'elenco XXXII come risulta dalla tabella allegata.

(con riserva di ratifica)

*Per la delegazione della Commissione
delle Comunità europee*

Per la delegazione dell'Austria

Ginevra, Svizzera

26 giugno 1969

**Results of Negotiations with the Commission of the European Communities under
Article XXVIII for the Withdrawal of a Concession in the Schedule of Austria**

CHANGES IN SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

I. Concession to be withdrawn

Tariff Item Number	Description of Products	Rates of Duty bound in Existing Schedule
11.07 A	Malt, not roasted	Duty on 133 kgs. of barley plus \$ 21,—

II. Concessions granted in Replacement of the Concession withdrawn

Tariff Item Number	Description of Products	Rates of Duty to be bound Ad val.
18.04	Cocoa butter (fat or oil)	8 per cent
25.23 B	Clayey cement (calcined, melted)	Free

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune

(69/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 10 maggio 1966 che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con le parti contraenti del GATT aventi dei diritti a norma delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT in virtù delle concessioni tariffarie accordate dalla CEE, per i formaggi dei tipi Emmental, Gruyère, Sbrinz, nonché per i formaggi di tipo Cheddar, in occasione della Conferenza tariffaria di Ginevra del 1960/1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Commissione è pervenuta ad accordi con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, e che questi accordi sono accettabili;

considerando che come compenso per il ritiro della concessione relativa al Cheddar la Comunità aveva offerto al Canada una concessione tariffaria per taluni articoli in alluminio della voce 76.03 della tariffa doganale comune; che i negoziati con il Canada non sono sfociati in un accordo; che tuttavia questo paese non ha effettuato ritiri di concessioni equivalenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII del GATT; che è pertanto opportuno accordare la suddetta concessione tariffaria al Canada nel quadro del GATT,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea vengono conclusi i seguenti accordi tariffari negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT e relativi a taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune: Accordo con la Svizzera, parafato il 29 giugno 1967; Accordo con la Finlandia, parafato il 31 maggio 1968; Accordo con l'Austria, parafato il 26 marzo 1968.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità accorda al Canada una concessione tariffaria consistente nella riduzione al 12 % del dazio doganale su «lamiere, lastre, fogli e nastri di allu-

minio, di spessore superiore a 0,20 mm» di cui alla voce 76.03 della tariffa doganale comune.

Questa concessione viene aggiunta nell'elenco XL-CEE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Essa entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Articolo 3

Le decisioni di cui agli articoli 1 e 2 vengono notificate alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. WITTEVEEN

ALLEGATO

ACCORDO CEE-SVIZZERA

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO XL — COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Le delegazioni della Commissione della Comunità economica europea e della Svizzera hanno concluso i loro negoziati a norma dell'articolo XXVIII, ai fini della modifica o del ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE ed i cui risultati figurano nella relazione allegata.

*Firmato a nome della delegazione
della Commissione CEE*

(f.to) Th. C. HIJZEN

*Firmato a nome della delegazione
della Svizzera*

(f.to) A. WEITNAUER

Ginevra, 29 giugno 1967

**Risultati dei negoziati con il governo della Svizzera a norma dell'articolo XXVIII, ai fini
della modifica o del ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL della CEE**

MODIFICHE APPORTATE ALL'ELENCO XL - CEE

B. *Concessioni da modificare:*

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
ex 04.04	<p><i>La concessione seguente</i></p> <p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme, di una maturazione di almeno quattro mesi, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)</p>	15 u.c. per 100 kg peso netto	

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno definite dalle autorità competenti.

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
ex 04.04	<p><i>è sostituita dalla concessione seguente, con decorrenza dal 1°/7/1967:</i></p> <p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca:</p> <p>— in forme standard, di una maturazione di almeno quattro mesi e di valore uguale o superiore a 141,75 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto:</p> <p>— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 450 g, e di valore uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>— di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g, e di valore uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto</p>		<p>7,5 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>7,5 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>7,5 u.c. per 100 kg peso netto</p>

Note complementari alla concessione:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che saranno definite dalle autorità competenti.
2. Sono considerate standard le forme aventi i seguenti pesi netti: Emmental, da 60 kg inclusi a 130 kg inclusi; Gruyère e Sbrinz, da 20 kg inclusi a 45 kg inclusi; Appenzell, da 6 kg inclusi a 8 kg inclusi.
3. I pezzi condizionati sotto vuoto di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore od uguale a 250 g sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti:
 - il tipo di formaggio,
 - il tenore di materie grasse,
 - il responsabile dell'imballaggio,
 - il paese di fabbricazione.
4. I valori minimi di cui sopra saranno gradualmente applicati con decorrenza dal 1° luglio 1967.

Trascorso un periodo di tre anni da questa data, detti valori minimi sono automaticamente modificati in funzione delle variazioni subite dai fattori che determinano la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

Questa modifica viene effettuata sulla base d'una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. del valore minimo, per qualsiasi variazione in più o in meno pari ad 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.
5. La concessione avrà effetto al momento dell'entrata in applicazione della nuova disciplina comunitaria per i suddetti prodotti, comunque non oltre il 1° agosto 1967.

**Accordo sul riconsolidamento delle concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera per
alcuni formaggi**

(Traduzione)

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO LIX — CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Le delegazioni della Svizzera e della Commissione della Comunità economica europea hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII ed hanno convenuto di mantenere immutate le concessioni comprese nell'elenco LIX e relative ai seguenti prodotti:

- 04.04 Formaggi e latticini:
- ex 10 — formaggi a pasta molle:
- Roquefort
- Brie, Camembert, Reblochon, Pont-l'Évêque
- Gorgonzola
- Crescenza, Italico, Mascarpone, Mozzarella,
 Ricotta Romana, Robiola, Stracchino
- formaggi a pasta dura o semidura:
- ex 22 — altri:
- Saint-Paulin (Port-Salut)
- Cantal
- Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano),
 Fontina della Val d'Aosta, Grana, Pecorino
 (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altro Pecorino),
 Provolone
- Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio
- ex 28 Saint-Nectaire

Ginevra, 29 giugno 1967

*Firmato a nome della delegazione
della Svizzera*

(f. to) A. WEITNAUER

*Firmato a nome della delegazione
della Commissione della CEE*

(f.to) Th. C. HIJZEN

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
ex 04.04	<p><i>sono sostituite dalle concessioni seguenti:</i></p> <p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Emmental:</p> <p>— avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:</p> <p>— in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:</p> <p>— uguale o superiore a 117 u.c. e inferiore a 141,75 u.c.</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto:</p> <p>— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1,5 kg e inferiore a 5 kg e di valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto</p>		<p>20 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>20 u.c. per 100 kg peso netto</p>

Note complementari alle concessioni:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che verranno definite dalle autorità competenti.
2. Sono considerate forme standard le forme aventi un peso netto compreso tra 60 e 130 kg inclusi.
3. La Comunità si riserva di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.

A decorrere dal 1° luglio 1970, i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. dei limiti di valore per ogni variazione in più o in meno di 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.
4. La Comunità si riserva di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 u.c. a 15 u.c. aumentando di 5 u.c. i limiti di valore delle sottovoci in questione.

ACCORDO CEE-AUSTRIA

(Traduzione)

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO XL — COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Le delegazioni della Commissione della Comunità economica europea e dell'Austria hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII, concernenti la modifica o il ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE e i cui risultati figurano nella relazione allegata.

Ginevra, 28 marzo 1968

*Firmato a nome della delegazione
della Commissione della CEE*

(f.to) Th. C. HIJZEN

*Firmato a nome della delegazione
dell'Austria*

(f.to) R. MARTINS

**Risultati dei negoziati intercorsi con il governo dell'Austria a norma dell'articolo XXVIII
sulla modifica o sul ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE**

MODIFICHE DELL'ELENCO XL-CEE

A. *Concessioni da revocare:* nessuna

B. *Concessioni da modificare:*

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
ex 04.04	<p><i>Le seguenti concessioni:</i></p> <p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Formaggio del tipo Emmental, in forme, di una maturazione di almeno cinque mesi, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)</p> <p>— Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme, di una maturazione di almeno quattro mesi, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)</p>	<p>20 %</p> <p>15 u.c. per 100 kg peso netto</p>	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire da parte delle autorità competenti.

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
ex 04.04	<p><i>sono sostituite dalle concessioni seguenti:</i></p> <p>Formaggi e latticini:</p> <p>— Emmental, Gruyère, «Bergkäse», Sbrinz:</p> <p>— aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:</p> <p>— in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg di peso netto:</p> <p>— uguale o superiore a 117 u.c. e inferiore a 141,75 u.c.</p> <p>— in pezzi condizionati sotto vuoto:</p> <p>— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto.....</p>		<p>20 u.c. per 100 kg peso netto</p> <p>20 u.c. per 100 kg peso netto</p>

Note complementari alle concessioni:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che verranno definite dalle autorità competenti.
2. Sono considerate forme standard le forme aventi i seguenti pesi netti:
 - Emmental: da 60 a 130 kg inclusi
 - Gruyère, Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi
 - «Bergkäse»: da 20 a 60 kg inclusi.
3. La Comunità si riserva di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.

A decorrere dal 1° luglio 1970 i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. dei limiti di valore per ogni variazione in più o in meno di 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.
4. La Comunità si riserva di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 u.c. a 15 u.c. aumentando di 5 u.c. i limiti di valore delle sottovoci in questione.

STATISTICHE SOCIALI

ANNUARIO 1968

Disponibile in due edizioni: tedesco/francese e italiano/olandese

Prezzo dell'annuario: Lit. 1.560

(356 pagine)

Questa pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee riunisce le serie statistiche più caratteristiche circa l'evoluzione sociale della Comunità nel corso degli ultimi dieci o quindici anni.

Tale opera si compone infatti di sei capitoli dedicati nell'ordine ai seguenti temi: demografia, occupazione e disoccupazione, salari, livello di vita, istruzione, sicurezza sociale ed altre forme di protezione sociale.

Volendo essere innanzitutto uno strumento di lavoro ed un'opera di facile consultazione, l'Annuario 1968 permette agli utilizzatori di trovare facilmente i dati che sono loro necessari in un campo che è in fondo estremamente vasto.

Le richieste devono essere fatte agli uffici di vendita indicati nella quarta pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.

